



Sent. n. 465/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella	Presidente
Dott. Massimo Balestieri	Consigliere
Dott. Giuseppe Di Benedetto	Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80081** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti di dal OMISSIS X X, nato a OMISSIS, il OMISSIS, ed ivi residente in Via OMISSIS, n. OMISSIS (Cod. Fisc. OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avvocati Giancarlo Ascanio (Cod. Fisc. SCNGCR74A31C351X) e Gabriele Ferabecoli (Cod. Fisc. FRBGRL74L28H501R) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso le pec: giancarloascanio@ordine avvocatiroma.org e gabrieleferabecoli@ordineavvocatiroma.org, nonché presso lo studio dei medesimi in Roma, Via Trionfale 5637;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella udienza del 12 marzo 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Alessandra Pradisi, il relatore Consigliere Giuseppe Di Benedetto e il Vice Proc. Gen. Dott.ssa Laura Monfeli in rappresentanza della Procura regionale attrice, l'avv. Gabriele Ferabecoli per il convenuto.

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione del 3 luglio 2023, ritualmente notificato all'odierno convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione il 7 luglio 2023, mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il OMISSIS X X, come in atti generalizzato, per ivi sentirlo condannare al pagamento di euro 47.600,00 in favore del Ministero della Difesa, Stato Maggiore Aeronautica Militare, oltre alla rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale da retribuzione illecitamente percepita.
2. Con richiesta di rito abbreviato formulata nella comparsa di costituzione e risposta, il OMISSIS X X ha chiesto la definizione del giudizio con riguardo alla propria posizione, ai sensi dell'art. 130

c.g.c., mediante il versamento in favore del Ministero della Difesa, Stato Maggiore Aeronautica Militare, della somma di € 23.800,00, pari al 50% dell'importo totale contestato al convenuto (euro 47.600,00).

3.La Procura regionale con parere del 21 novembre 2023 ha ritenuto ammissibile l'istanza di rito abbreviato proposta dal convenuto, non ricorrendo, alla luce di quanto previsto dall'art. 130, comma 6, del codice di giustizia contabile una fattispecie "di doloso arricchimento del danneggiante" e l'elemento soggettivo del dolo -contestato in citazione- non si mostra incompatibile con l'espressione di un parere favorevole. La somma proposta pari al 50% (ovvero euro 23.800,00) dell'importo totale contestato al convenuto (euro 47.600,00) è stata considerata congrua in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e tenuto conto della funzione deflattiva espressa dal rito abbreviato. Ha concluso esprimendo parere favorevole circa l'accoglimento dell'istanza.

4.Con decreto n. OMISSIS del OMISSIS questa Sezione Giurisdizionale ha accolto la richiesta di rito abbreviato presentata dal OMISSIS X X per la definizione del giudizio con il pagamento della somma

pari ad euro 23.800,00, determinata nella misura del 50% della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.

5. Il convenuto nei termini indicati nel predetto decreto n. OMISSIS, ha depositato in atti presso la Segreteria della Sezione il bonifico dell'avvenuto pagamento della somma di euro 23.800,00 (ventitremilaottocento/00), effettuato tramite OMISSIS in data OMISSIS a favore di Ministero Della Difesa - Stato Maggiore Aeronautica.

6. Ciò premesso, considerato utilmente avvenuto il pagamento effettuato dal convenuto, nulla osta alla definizione del giudizio di responsabilità in epigrafe nelle forme del rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 del c.g.c., alternativo a quello ordinario, con la conseguente preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e nella non impugnabilità della sentenza di primo grado.

7. Alla soccombenza segue l'obbligo del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80081 del registro di segreteria promosso dalla Procura regionale per il Lazio nei confronti del OMISSIS X X, come in atti generalizzato, accertato l'avvenuto pagamento in favore del Ministero Della Difesa - Stato Maggiore Aeronautica della somma di euro 23.800,00 (ventitremilaottocento/00) come determinata con decreto n. OMISSIS del OMISSIS, nel rispetto dei termini e delle condizioni ivi previste, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

definisce il giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, del C.G.C. e dichiara che nulla è più dovuto dal convenuto OMISSIS X X in relazione ai fatti di cui alla fattispecie di responsabilità amministrativa contestati nell'atto di citazione in epigrafe;

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto

legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati sulla sentenza.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso nella camera di consiglio del 12 marzo 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Giuseppe Di Benedetto

Antonio Ciaramella

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 08 ottobre 2024

Il Dirigente

Luciana Troccoli

f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **214,45 (duecentoquattordici/45)**

Il Dirigente
Dott.ssa Luciana Troccoli
F.to digitalmente